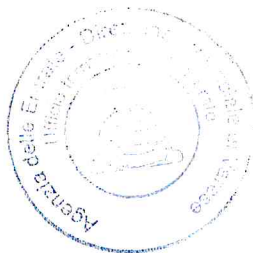


## ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA SOMMESE"

Via Fuser 5 – Somma Lombardo (VA)

Codice Fiscale 91001320125

Partita Iva 03602610127



### Verbale di Assemblea del 16 ottobre 2024

In data 16 ottobre 2024, alle ore 21.00, si è riunita presso la sede dell'associazione in Via Fuser, 5 a Somma Lombardo (VA), l'Assemblea Straordinaria dell'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA SOMMESE", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione di un nuovo Statuto con assunzione della qualifica di ETS ed adeguamento al D.lgs 117/2017, al fine dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Silvio Pezzotta che, constatato,

- che sono presenti n. 13 enti associati aventi diritto al voto su n. 15 enti iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti);

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante consegna di lettere a mano e avviso affisso presso la sede dell'associazione in data 23 settembre 2024;

- che del Consiglio Direttivo son presenti i Signori: Pezzotta Silvio, Rogora Dario, Pasqualotto Elisa, Montagner Sonia e Kretsu Oleksiy;

pertanto,

dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signorina Alice Casula.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto posto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente propone all'Assemblea di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore che viene illustrata agli intervenuti, e di richiedere l'iscrizione dell'associazione al RUNTS con la qualifica di ETS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto illustrando le modifiche che propone di approvare, tutte funzionali all'iscrizione al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità,

### delibera

**a) di approvare il nuovo Statuto sociale**, che viene allegato al presente atto come allegato (A) e ne forma parte integrante;

**b) di richiedere l'iscrizione al RUNTS competente**, dando mandato al Presidente ed a ciascun membro del Consiglio Direttivo, in via disgiunta, per apportare all'approvato nuovo statuto le eventuali modifiche e/o integrazioni che venissero richieste al fine dell'iscrizione nel suddetto registro.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e la conseguente iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da trattare per quanto concerne il punto 2) posto all'ordine del giorno e su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30.

Il Presidente



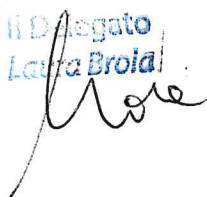
Il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIVISIONE PROVVISORIA DI VARESE  
Ufficio Territoriale di CALLATE  
Atto Reg. to il .....  
el N. 203 Serie 3

Il Delegato

Laura Broida





## STATUTO

## ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SOMMESE - ETS

**Art. 1. Costituzione e Sede**

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, con sede legale e operativa nel Comune di Somma Lombardo, denominata: “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SOMMESE – Ente del Terzo Settore”, con sigla POLISPORTIVA SOMMESE -ETS

1.2 L'Associazione è democratica, non ha fini di lucro e opera a livello nazionale.

Il Consiglio direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

1.3 È obbligatorio l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ets”, ai sensi di legge.

**Art. 2. Oggetto e finalità**

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo:

a) di sostenere tutte le associazioni sportive associate e di suscitare con idonee iniziative nei confronti delle stesse un maggior incremento e sviluppo;

b) di sensibilizzare, con opportune manifestazioni l'opinione pubblica al problema sociale dello sport;

c) di implementare l'educazione fisica e motoria dei giovani e lo sviluppo dello sport in genere.

2.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale svolge, sia a favore dei propri *associati* sia a favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti "attività di interesse generale", avvalendosi anche dell'attività di volontari:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (art. 5, comma 1) lett. i) del *Codice*)

b) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (art. 5, comma 1 lett. l) del *Codice*)

c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. (art. 5, comma 1) lett. t) del *Codice*)

d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (art. 5, comma 1) lett. d) del *Codice*)

2.3 Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione si propone, concretamente, di svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- fornire un supporto adeguato a titolo informativo agli enti affiliati,
- raggiungere il maggior numero possibile di enti affiliati,
- svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa,
- offrire al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato ;

ALLEGATO A

- promuovere giornate di studio ed iniziative a carattere sportivo
- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le scuole del territorio,
- promuovere iniziative e coinvolgimento con enti del territorio;
- promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative sportive e culturali, come l'organizzazione di convegni e seminari;
- svolgere attività di beneficenza diretta e indiretta tramite l'erogazione di concessioni in denaro provenienti dal patrimonio dell'Associazione o da donazioni appositamente raccolte, a favore di Enti del Terzo Settore ed altri Enti senza scopo di lucro che operano nei settori di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del *Codice*, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità

dell'associazione.

2.4 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle *attività di interesse generale*, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del *Codice*.

2.5 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

2.6 In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2.7 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.8 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del *Codice*.

2.9 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2.10 L'Associazione deve, ai sensi dell'art. 18 del *Codice*, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2.9 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

2.10 Non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

2.11 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri ETS ed Enti non lucrativi.

### **Art. 3. Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

### **Art. 4. Enti associati**

4.1 Sono Soci dell'Associazione:

- associazioni, le società, gli enti e i club sportivi con sede nel comune di Somma Lombardo;
- gli Enti che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dall'Assemblea;

4.2 Possono aderire all'Associazione tutte gli enti i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi; nonché gli altri enti del Terzo settore che senza scopo di lucro condividono ed accettano le finalità e norme del presente Statuto.

4.3 Tutti gli Enti associati hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero degli enti associati è illimitato.

4.5 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il Consiglio direttivo si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei

diritti inviolabili degli enti associati.

4.6 La quota associativa a carico degli enti associati non ha carattere patrimoniale ed è annuale; essa non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di o di perdita della qualità di associato.

4.7 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi Enti associati con voto favorevole dei due terzi dei presenti; le richieste di ammissione sono esaminate mensilmente dal Consiglio direttivo e sono accettate fatti salvi in casi in cui esistano motivazioni per il diniego contro le quali può, l'ente interessato attivare la procedura di cui all'art. 23 del Codice con competenza dell'Assemblea dei Soci.

4.8 Il Consiglio direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'esclusione degli Enti associati, che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza o permanenza nell'Associazione; l'ente interessato può attivare ricorso secondo le medesime modalità e termini di cui all'art. 23 del Codice con competenza dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 5. Diritti e doveri dei Enti associati**

5.1 Gli enti associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

5.2 Gli Enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

5.3 Gli enti associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea; la qualità di Ente associato è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- estinzione dell'Ente;

- per non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;

- per indegnità, incompatibilità, inidoneità, occulte manovre operate direttamente, indirettamente, o con l'ausilio di prestanomi tese ad assumere il controllo dell'Associazione o per qualsiasi altro grave motivo ritenuto tale dal Consiglio Direttivo.

5.4 La cancellazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. La perdita della qualità di Ente associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi spese ad alcun titolo.

#### **Art. 6. Organi dell'associazione**

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente,
- il Vice Presidente (facoltativo);
- l'Organo di controllo. (se nominato)

6.2 L'Organo di controllo e il soggetto che svolge la funzione di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono facoltativi su delibera dell'Assemblea od obbligatori ai sensi degli articoli 30 e 31 del *Codice*.

6.3 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del *Codice* che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art.7. Assemblea dei delegati (o anche Assemblea)**

7.1 L'Assemblea dei delegati è composta dal rappresentante, Presidente o delegato di ogni Ente ed è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei delegati si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione; l'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando il Presidente, o almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Enti associati.

7.2 La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, sito che il ente associato è tenuto a consultare quotidianamente, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; copia dell'avviso di convocazione verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica di quegli enti associati che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo alla sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. All'Assemblea potranno partecipare anche gli enti associati collegati in "teleconferenza" o in "video-conferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio direttivo e comunicata a tutti gli enti associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

7.3 All'Assemblea ordinaria dei delegati compete deliberare riguardo:

- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;

- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
- la determinazione o rideterminazione delle quote associative;
- la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio direttivo e le loro qualifiche;
- la nomina dell'Organo di Controllo e del soggetto che svolge la funzione di revisione;
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
- gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

7.4 All'Assemblea Straordinaria dei delegati compete deliberare riguardo:

- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione,
- le decisioni in merito alla destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, nel rispetto del presente statuto e del *Codice*.

#### **Art.8. Funzionamento dell'Assemblea**

8.1 L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli enti associati, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. Non raggiungendo in prima convocazione il

quorum stabilito, l'Assemblea ordinaria è convocata in seconda convocazione, in tal caso l'Assemblea è legittimamente costituita e la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I Consiglieri Direttivi non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

8.2 Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli Enti associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli enti associati presenti o rappresentati con delega.

8.3 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli enti associati sia in prima che in seconda convocazione. Tale delibera si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8.4 Ogni ente associato dispone di un voto nell'Assemblea.

8.5 Ogni ente associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro ente associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni ente associato può rappresentare un solo ente.

8.3 Presiede l'Assemblea dei delegati, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice degli enti presenti o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un delegato designato dal Presidente dell'Assemblea.

8.4 L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa deliberi di

votare per appello nominale o per scrutinio segreto.

L'elezione del Presidente dell'associazione, del Consiglio Direttivo e del Organo di controllo viene effettuata a scrutinio segreto.

#### **Art.9.Il Consiglio direttivo**

9.1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei delegati tra i propri componenti.

9.2 Tutti i componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

9.3 Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (facoltativo), Segretario, Tesoriere, Consiglieri. Il Consiglio direttivo resterà in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente ed i Consiglieri devono essere rappresentanti degli enti associati dell'Associazione o delegati degli enti stessi. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio direttivo si deve riunire almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo. Anche il Consiglio direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa tramite uno strumento reso disponibile dalla tecnologia (quali ad esempio: telefono, teleconferenza, videoconferenza, fax, posta elettronica, ecc.). Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9.5 Il Consiglio direttivo, eccetto per le materie tassativamente riservate all'Assemblea degli enti associati, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il



raggiungimento degli scopi associativi; Il Consiglio direttivo cura la tenuta dei libri obbligatori a sensi di legge e del *Codice* e cioè, in particolare, del libro dei Soci, del libro delle adunanze dell'Assemblea, del libro delle adunanze dell'organo amministrativo e verifica che gli siano tenuti ed aggiornati gli altri libri obbligatoriamente previsti dal Codice o facoltativamente istituiti.

9.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.7 Le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, se non diversamente stabilito, quelle dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentissero, da persone assunte regolarmente. Il Consiglio direttivo dovrà produrre al soggetto che è incaricato della funzione di revisione, se istituito, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi. Il Consiglio direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. Per lo svolgimento della gestione operativa dell'Associazione il Consiglio direttivo può demandare a propri membri, specifiche funzioni organizzative, di coordinamento e amministrazione determinandone i compensi, nei limiti di quanto ammesso dalla legge e dal *Codice*, e tenuto conto dell'art. 16 del *Codice* circa il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

#### **Art.10. Il Presidente e il Vice presidente**

10.1 Il Presidente, il Vice Presidente (facoltativo) e il Segretario possono rivestire anche la carica di Tesoriere. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

10.2 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

### **Art.11. La rappresentanza legale**

11.1 La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente o, in caso di impossibilità, al Vice Presidente o, in subordine, ad altro componente del Consiglio direttivo.

11.2 I poteri di ordinaria amministrazione spettano con firma libera e disgiunta al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario.

11.3 Il Presidente può inoltre delegare i propri poteri ai singoli componenti del Consiglio direttivo. I poteri di straordinaria amministrazione spettano con firma congiunta a quella del Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere, al Segretario.

### **Art.12. Doveri del Presidente**

12.1 Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi in conformità ai poteri delegati dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

### **Art. 13. L'Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione.**

13.1 L'Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al

16/10 ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso l'Organo di controllo collegiale svolga anche la funzione di revisore legale dei conti lo stesso deve essere costituito interamente da revisori di cui al comma 2, art. 2397 codice civile.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un soggetto incaricato della funzione di revisione nella forma di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi o funzioni meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

13.5 I membri dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione durano in carica due esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di controllo e soggetto incaricato della funzione di revisione sono incompatibili con quella di membro del Consiglio direttivo.

13.7 L'Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta

almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

#### **Art.14.Libri sociali**

14.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli Enti associati,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.2 L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora sia stato nominato.

14.3 L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

#### **Art.15. Il patrimonio**

15.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

15.2 Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'Associazione sono quelle previste per gli Enti del Terzo Settore:

- quote e contributi degli Enti associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Enti associati e a terzi, esclusivamente in misura connessa e marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli enti associati e dei terzi;
- raccolta fondi;
- entrate da attività diverse e altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Enti del Terzo Settore.

15.3 I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Associazione; il Consiglio direttivo ne stabilisce anche l'utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali. I lasciti testamentari sono accettati con "beneficio di inventario".

15.4 I beni immobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede legale.

#### **Art.16. Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili**

16.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.17. Esercizio e bilancio**

17.1 L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre

di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

17.2 Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

17.3 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli enti associati e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

17.4 I bilanci sono approvati dall'Assemblea dei delegati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

17.5 Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del *Codice*. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

#### **Art.18. Scioglimento**

18.1 L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei delegati. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei delegati, con una maggioranza dei tre quarti degli enti associati presenti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al

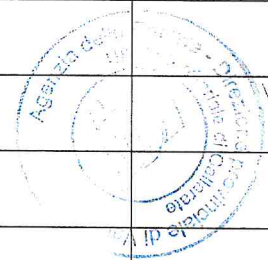


predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

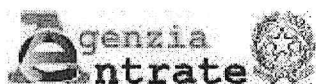
#### Art.19 Legge applicabile

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE  
Ufficio Territoriale di CALLARATE  
Atto Reg. to Il ..... 21/3/25  
al N. 23 Serie .....



Per il Direttore  
Il Delegato  
Laura Broida



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: GALLARATE

### Registrazione di Atto Privato

Il 21/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM6, serie 3, numero 203

data di stipula: 16/10/2024

ident.vo telematico: TM625L000203000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91001320125

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                 | COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI |
|                   |                                                         |
|                   |                                                         |
|                   |                                                         |

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 91001320125 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

